

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 669/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2012

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dal 1° al 7 luglio 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 luglio 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4321.

- (2) In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d'ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1° al 7 luglio 2012 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/2012 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2011/2012

Domande presentate dall'1.7.2012 al 7.7.2012

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	Sospese
09.4318	Brasile	—	Sospese
09.4319	Cuba	—	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	9,090909	Sospese

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2011/2012

Domande presentate dall'1.7.2012 al 7.7.2012

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione(in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	(¹)	
09.4326	Serbia	(¹)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	
09.4328	Croazia	—	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2011/2012

Domande presentate dall'1.7.2012 al 7.7.2012

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Eccezionale	—	
09.4390	Industriale	—	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.